

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: Delibera della Giunta Regionale n. 48/5 del 2 dicembre 2014 – proposta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici di adozione del nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna ai fini del procedimento ex art. 19, comma 2, della L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006

L'anno 2014, il giorno diciannove, del mese di dicembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Verona, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 123 del 29.10.2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 2014;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

PREMESSO che con Deliberazione n. 48/5 del 02 dicembre 201, a conclusione del procedimento avviato con propria precedente Deliberazione n. 43/29 del 28 ottobre 2014, la Giunta Regionale,:

- ha annullato, in autotutela, la Deliberazione della precedente Giunta Regionale n.4/37 del 05 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, art.19, comma 2. Ente acque della Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica Delib. G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014";
- ha conferito mandato al Presidente della Regione di adottare, in autotutela, il decreto di annullamento del Decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto "Ente acque della Sardegna (ENAS). Approvazione Statuto";
- ha conferito mandato al Commissario Straordinario dell'Enas di presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici una nuova proposta di Statuto dell'Ente nel rispetto degli indirizzi in essa contenuti;


VISTO il Decreto Presidenziale n. 149 del 10 dicembre 2014 con il quale, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/5 del 2 dicembre 2014, è stato annullato il Decreto del Presidente della Regione n. 19 del 10 febbraio 2014 avente ad oggetto "Ente acque della Sardegna (ENAS). Approvazione Statuto";

RITENUTO di dover predisporre un nuovo testo dello Statuto dell'Ente, in conformità e secondo le indicazioni contenute nella succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/5 del 2014, alle cui motivazioni si rinvia intendendosi in questa sede integralmente richiamate;

VISTO il testo del nuovo Statuto dell'Ente, che viene allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; da proporre al competente Assessorato regionale dei lavori pubblici ai fini della prosecuzione del relativo procedimento di adozione, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006,

Il Commissario Straordinario

Avv. Giuseppe Verona



VISTA la proposta della Direzione Generale di adozione della presente Deliberazione;


DELIBERA

di presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, in conformità alla Deliberazione n. 48/5 del 02 dicembre 2014 della Giunta Regionale, la proposta di adozione del nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna (Enas) allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della prosecuzione del relativo procedimento secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006.

Allegato: testo del nuovo Statuto dell'Enas

Il Commissario Straordinario


Avv. Giuseppe Verona



Il Direttore Generale f.f. rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.

Ing. Franco Olargiu



La presente Deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo ai sensi L.R. 14/95, è resa immediatamente esecutiva e viene inviata all'Assessorato dei lavori pubblici ai fini del del procedimento di cui all'art. 19, comma 2 della L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006.

Ente Acque Sardegna
ENAS
STATUTO

(Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 – Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale
- art. 2 – Attività e compiti dell'ENAS
- art. 3 – Patrimonio ed entrate

TITOLO II – ORGANI DELL'ENTE

PARTE I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- art. 4 – Direzione politica e direzione amministrativa

PARTE II – ORGANO DI GOVERNO

- art. 5 – Individuazione
- art. 6 – L'Amministratore unico
- art. 7 – Trattamento economico e normativo

PARTE III – ORGANI DI CONTROLLO

- art. 8 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

PARTE IV – ORGANI DI GESTIONE

- art. 9 – Qualifica dirigenziale e funzioni
- art. 10 – Direttore Generale
- art. 11 – Articolazione della struttura organizzativa, personale, dotazione organica
- art. 12 – Disciplina del personale
- art. 13 – Rapporti sindacali

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

- art. 14 – Disciplina
- art. 15 – Il Bilancio di previsione
- art. 16 – Il Rendiconto generale
- art. 17 – Procedure di ordinazione della spesa
- art. 18 – Servizio di tesoreria

TITOLO IV – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

- art. 19 – Disciplina

TITOLO V – MODIFICHE E REVISIONI STATUTARIE

- art. 20 – Disciplina

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 21 – Attività amministrativa
- art. 22 – Potestà regolamentare
- art. 23 – Norme di rinvio e transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale

1. L'Ente acque della Sardegna, di seguito abbreviato ENAS, è Ente pubblico non economico, strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, istituito per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19 - di seguito indicata come legge istitutiva - per trasformazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) in Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS), successivamente denominato Ente acque Sardegna - ENAS - ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2.
2. L'ENAS è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.
3. L'Ente opera su tutto il territorio regionale e ha sede legale in Cagliari.
4. Il nuovo Ente subentra all'EAF, a tutti gli effetti, nella titolarità del patrimonio, nei procedimenti amministrativi e nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della legge istitutiva (28.12.2006).

Art. 2 - Attività e compiti dell'ENAS

1. L'attività dell'ENAS è regolata dalle norme contenute nella legge istitutiva e nel presente statuto, nel pieno rispetto della legislazione regionale e statale, anche di principio e, più in generale, delle fonti di diritto anche comunitarie ed internazionali vigenti.
2. L'ENAS riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo contribuendo, nell'ambito delle proprie competenze e degli indirizzi impartiti dalla Regione, alla regolamentazione dell'uso. Ne garantisce, pertanto, la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di salvaguardare, in armonia con la Costituzione, i diritti e le aspettative delle generazioni presenti e future.
3. L'attività dell'ENAS ha per oggetto:
 - a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;
 - b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;
 - c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale, così come approvati dalla Giunta regionale;
 - d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
 - e) la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idrica del sistema multisettoriale regionale;
 - f) il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici direttamente gestiti appartenenti al sistema multisettoriale, per la salvaguardia ed il miglioramento del livello qualitativo della risorsa idrica per le diverse finalità d'uso;
 - g) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito delle attività specifiche oggetto dei propri compiti istituzionali;
 - h) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione a programmi e progetti volti a favorire lo sviluppo della cultura della risorsa idrica nell'ambito nazionale e regionale;
 - i) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, in ambito nazionale ed internazionale, coerenti con la propria attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
4. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e quella delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ENAS.
5. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'ENAS utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle proprie attività e quelli già di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'ENAS è costituito dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente Autonomo del Flumendosa e da quelli successivamente acquisiti, descritti nell'inventario.
2. Le entrate dell'ENAS sono costituite da:
 - a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso oltre agli incentivi e contributi di cui all'art. 21 comma 2 della Legge Regionale n. 19/2006;
 - b) il ricavato dalla cessione sul mercato dell'energia prodotta;

- c) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
 - d) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici o altri soggetti;
 - e) i finanziamenti statali e comunitari;
 - f) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
- Si richiamano in materia i principi e le norme della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Parte I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 – Direzione politica e direzione amministrativa

1. L'ENAS informa la propria attività ed organizzazione al principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti all'organo di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, spettanti ai dirigenti.

Parte II – ORGANO DI GOVERNO

Art. 5 – Individuazione

1. L'Ente è amministrato da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure e i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.
2. Ad esso si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995 n. 11 e 23 agosto 1995 n. 20.

Art. 6 – L'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ad esso compete in particolare:

- a) l'adozione degli atti regolamentari e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'approvazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale di previsione, dei progetti di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali e del rendiconto generale dell'Ente, predisposti secondo quanto previsto nel titolo III del presente Statuto;
- d) l'approvazione, su proposta del Direttore generale, del Regolamento Organico che definisca, tra l'altro, la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica dell'Ente;
- e) il conferimento degli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 11, assicurando e garantendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
- f) la decisione in merito alla promozione e alla resistenza alle liti e alle relative rinunce e transazioni, su proposta del Direttore Generale;
- g) l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali al Direttore Generale e la verifica circa il loro utilizzo;
- h) ogni altro compito ed atto indicato nella legge istitutiva e nella legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e sue modifiche ed integrazioni.

2. L'Amministratore unico, inoltre:

- a) fatta salva la competenza dirigenziale, per i restanti atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, sovrintende al buon funzionamento dell'Ente ed esercita le funzioni di legale rappresentante dell'Ente, anche con riferimento alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e ad eventuali giudizi;
- b) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti;
- c) in caso di inerzia del Direttore Generale per gli atti di competenza di quest'ultimo, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei Dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al Direttore Generale stesso un termine entro il quale tassativamente provvedere. Trascorso il termine assegnato, provvede alla nomina di un Dirigente ad acta per l'adozione del provvedimento;
- d) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli Organi dello Stato, con le Amministrazioni locali, con gli Enti e Organismi esterni, nel quadro della programmazione generale;

- e) adotta gli atti non demandati dalla legge e dal presente Statuto al Direttore generale e alla Dirigenza.
3. L'Amministratore unico dura in carica due anni, rinnovabili per una sola volta.

Art. 7 – Trattamento economico e normativo

1. All'Amministratore unico si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla legge istitutiva e dal presente statuto, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 3 maggio 1995 n.11 e 23 agosto 1995 n. 20.
2. All'Amministratore unico compete il trattamento economico previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.

PARTE III – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 8 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tra i quali è individuato un Presidente, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.
2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per la durata stabilita nei rispettivi decreti di nomina, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1995 n.11.
3. Ad essi si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alla leggi regionali 3 maggio 1995 n. 11 e 23 agosto 1995, n. 20.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. L'attività del Collegio si esplica oltre che in sede di Bilancio di previsione e di Rendiconto generale, anche con controlli almeno quadrimestrali, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 14/1995, al quale si rinvia per la individuazione degli ulteriori compiti e facoltà.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto. Essi possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni è redatto il verbale a cura di uno dei componenti individuato dal Presidente con funzioni di segretario.
7. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza. In tal caso, il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza o teleconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
- In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.

Parte IV – ORGANI DI GESTIONE

Art. 9 - Qualifica dirigenziale e funzioni

1. Alla Dirigenza sono attribuiti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni, compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile.
2. I dirigenti, in conformità di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché degli indirizzi dell'Amministratore unico e delle direttive del Direttore Generale, attuano gli obiettivi ed i programmi definiti e sono responsabili dell'andamento degli Uffici, dei compiti e delle risorse a loro assegnate.
3. Ordinamento, compiti, funzioni, responsabilità e trattamento economico e normativo della Dirigenza sono disciplinati secondo quanto previsto Legge Regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 10 - Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'ENAS è nominato secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti.

2. La durata dell'incarico, i compiti, le funzioni, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 11 – Articolazione della struttura organizzativa, personale e dotazione organica

1. L'articolazione delle struttura organizzativa dell'ENAS, improntata ai principi di massima funzionalità e flessibilità nonché al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità di gestione, è definita in apposito Regolamento che determina, altresì, la pianta organica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 31/98 e sue modifiche ed integrazioni.

Il regolamento è adottato dall'Amministratore unico.

Art. 12 – Disciplina del personale

1. Al personale dell'ENAS si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998 e sue modifiche ed integrazioni e dal regolamento organico di cui al precedente art. 11.

Art. 13 – Rapporti sindacali

1. L'ENAS impronta la gestione dei rapporti sindacali al rispetto della massima chiarezza e collaborazione, garantendo l'informazione e la partecipazione delle rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dalla legge regionale 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dai contratti collettivi.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 14 – Disciplina

1. Il sistema contabile dell'ENAS è strutturato in conformità ai principi ed alle norme della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 – Il Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale e pluriennale di previsione deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il 15 ottobre e all'Amministratore unico, per la definitiva approvazione, entro 15 novembre di ciascun anno.

Art. 16 – Il Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il mese di marzo e all'Amministratore unico, per la definitiva approvazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 17 – Procedure di ordinazione della spesa

1. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Direttore Generale, dal Direttore del Servizio competente in materia di finanza e contabilità e da un funzionario del medesimo Servizio per il riscontro di regolarità contabile.

Art. 18 – Servizio di tesoreria

1. Per l'affidamento del Servizio di tesoreria l'Ente potrà esercitare la facoltà prevista dall'art. 54, lett. d), della legge regionale 11/06 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO IV ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 19 – Disciplina

1. L'ENAS, in quanto ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, è sottoposto ai poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta Regionale, previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.

2. I regolamenti dell'Ente sono strutturati sulla base dei principi generali in tema di controlli previsti dalla legge regionale 31/98, dal D.Lvo 286/99 e dagli indirizzi della Giunta regionale e dell'Assessore competente per materia.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.

TITOLO V MODIFICHE E REVISIONI STATUTARIE

Art. 20 - Disciplina

1. La facoltà di presentare proposte di revisione o di modifica statutaria è esercitata dall'Amministratore unico.
2. Per gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 19/06, la delibera dell'Amministratore unico contenente la proposta di revisione o modifica dello Statuto è trasmessa all'Assessore Regionale competente in materia di lavori pubblici.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 – Attività amministrativa

1. L'Ente informa la propria attività al rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 1 della legge n. 241/1990, della legge regionale 40/90 e loro modifiche ed integrazioni, dalla Costituzione e dalle fonti comunitarie, rinviando all'adozione di appositi regolamenti la disciplina organica dei procedimenti amministrativi e dell'accesso agli atti.

Art. 22 – Potestà regolamentare

1. L'ENAS, previa ricognizione ed eventuale sostituzione od integrazione dei regolamenti già esistenti, adotterà i regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli che si rendessero necessari per la disciplina dell'attività dell'Ente, nei limiti consentiti dalla legge.
2. La potestà regolamentare compete all'Amministratore unico, sentite le strutture organizzative competenti per materie.

Art. 23 – Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente.
2. Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale.
3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto o, comunque, di successiva adozione per la disciplina della gestione, continuano ad applicarsi nelle relative materie le norme regolamentari già adottate dal soppresso Ente Autonomo del Flumendosa.

Ente Acque Sardegna
ENAS
STATUTO

(Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 – Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale
- art. 2 – Attività e compiti dell'ENAS
- art. 3 – Patrimonio ed entrate

TITOLO II – ORGANI DELL'ENTE

PARTE I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- art. 4 – Direzione politica e direzione amministrativa

PARTE II – ORGANO DI GOVERNO

- art. 5 – Individuazione
- art. 6 – L'Amministratore unico
- art. 7 – Trattamento economico e normativo

PARTE III – ORGANI DI CONTROLLO

- art. 8 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

PARTE IV – ORGANI DI GESTIONE

- art. 9 – Qualifica dirigenziale e funzioni
- art. 10 – Direttore Generale
- art. 11 – Articolazione della struttura organizzativa, personale, dotazione organica
- art. 12 – Disciplina del personale
- art. 13 – Rapporti sindacali

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

- art. 14 – Disciplina
- art. 15 – Il Bilancio di previsione
- art. 16 – Il Rendiconto generale
- art. 17 – Procedure di ordinazione della spesa
- art. 18 – Servizio di tesoreria

TITOLO IV – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

- art. 19 – Disciplina

TITOLO V – MODIFICHE E REVISIONI STATUTARIE

- art. 20 – Disciplina

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 21 – Attività amministrativa
- art. 22 – Potestà regolamentare
- art. 23 – Norme di rinvio e transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale

1. L'Ente acque della Sardegna, di seguito abbreviato ENAS, è Ente pubblico non economico, strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, istituito per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19 - di seguito indicata come legge istitutiva - per trasformazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) in Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS), successivamente denominato Ente acque Sardegna - ENAS - ai sensi dell'art. 13, comma 12, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2.
2. L'ENAS è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.
3. L'Ente opera su tutto il territorio regionale e ha sede legale in Cagliari.
4. Il nuovo Ente subentra all'EAF, a tutti gli effetti, nella titolarità del patrimonio, nei procedimenti amministrativi e nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della legge istitutiva (28.12.2006).

Art. 2 - Attività e compiti dell'ENAS

1. L'attività dell'ENAS è regolata dalle norme contenute nella legge istitutiva e nel presente statuto, nel pieno rispetto della legislazione regionale e statale, anche di principio e, più in generale, delle fonti di diritto anche comunitarie ed internazionali vigenti.
2. L'ENAS riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo contribuendo, nell'ambito delle proprie competenze e degli indirizzi impartiti dalla Regione, alla regolamentazione dell'uso. Ne garantisce, pertanto, la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di salvaguardare, in armonia con la Costituzione, i diritti e le aspettative delle generazioni presenti e future.
3. L'attività dell'ENAS ha per oggetto:
 - a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto;
 - b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, del sistema idrico multisettoriale regionale;
 - c) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale, così come approvati dalla Giunta regionale;
 - d) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di recupero dei costi;
 - e) la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idrica del sistema multisettoriale regionale;
 - f) il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici direttamente gestiti appartenenti al sistema multisettoriale, per la salvaguardia ed il miglioramento del livello qualitativo della risorsa idrica per le diverse finalità d'uso;
 - g) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito delle attività specifiche oggetto dei propri compiti istituzionali;
 - h) la promozione, lo sviluppo e la partecipazione a programmi e progetti volti a favorire lo sviluppo della cultura della risorsa idrica nell'ambito nazionale e regionale;
 - i) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, in ambito nazionale ed internazionale, coerenti con la propria attività e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
4. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e quella delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'ENAS.
5. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'ENAS utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle proprie attività e quelli già di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'ENAS è costituito dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente Autonomo del Flumendosa e da quelli successivamente acquisiti, descritti nell'inventario.
2. Le entrate dell'ENAS sono costituite da:
 - a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso oltre agli incentivi e contributi di cui all'art. 21 comma 2 della Legge Regionale n. 19/2006;
 - b) il ricavato dalla cessione sul mercato dell'energia prodotta;

- c) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
 - d) gli introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici o altri soggetti;
 - e) i finanziamenti statali e comunitari;
 - f) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
- Si richiamano in materia i principi e le norme della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Parte I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 – Direzione politica e direzione amministrativa

1. L'ENAS informa la propria attività ed organizzazione al principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti all'organo di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, spettanti ai dirigenti.

Parte II – ORGANO DI GOVERNO

Art. 5 – Individuazione

1. L'Ente è amministrato da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure e i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.
2. Ad esso si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995 n. 11 e 23 agosto 1995 n. 20.

Art. 6 – L'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ad esso compete in particolare:

- a) l'adozione degli atti regolamentari e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'approvazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale di previsione, dei progetti di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali e del rendiconto generale dell'Ente, predisposti secondo quanto previsto nel titolo III del presente Statuto;
- d) l'approvazione, su proposta del Direttore generale, del Regolamento Organico che definisca, tra l'altro, la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica dell'Ente;
- e) il conferimento degli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 11, assicurando e garantendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
- f) la decisione in merito alla promozione e alla resistenza alle liti e alle relative rinunce e transazioni, su proposta del Direttore Generale;
- g) l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali al Direttore Generale e la verifica circa il loro utilizzo;
- h) ogni altro compito ed atto indicato nella legge istitutiva e nella legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e sue modifiche ed integrazioni.

2. L'Amministratore unico, inoltre:

- a) fatta salva la competenza dirigenziale, per i restanti atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, sovrintende al buon funzionamento dell'Ente ed esercita le funzioni di legale rappresentante dell'Ente, anche con riferimento alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e ad eventuali giudizi;
- b) adotta gli atti e sottoscrive la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari o statutariamente previsti;
- c) in caso di inerzia del Direttore Generale per gli atti di competenza di quest'ultimo, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei Dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al Direttore Generale stesso un termine entro il quale tassativamente provvedere. Trascorso il termine assegnato, provvede alla nomina di un Dirigente ad acta per l'adozione del provvedimento;
- d) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli Organi dello Stato, con le Amministrazioni locali, con gli Enti e Organismi esterni, nel quadro della programmazione generale;

- e) adotta gli atti non demandati dalla legge e dal presente Statuto al Direttore generale e alla Dirigenza.
3. L'Amministratore unico dura in carica due anni, rinnovabili per una sola volta.

Art. 7 – Trattamento economico e normativo

1. All'Amministratore unico si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla legge istitutiva e dal presente statuto, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 3 maggio 1995 n.11 e 23 agosto 1995 n. 20.
2. All'Amministratore unico compete il trattamento economico previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.

PARTE III – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 8 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tra i quali è individuato un Presidente, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.
 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per la durata stabilita nei rispettivi decreti di nomina, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1995 n.11.
 3. Ad essi si applicano, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, le disposizioni di cui alla leggi regionali 3 maggio 1995 n. 11 e 23 agosto 1995, n. 20.
 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. L'attività del Collegio si esplica oltre che in sede di Bilancio di previsione e di Rendiconto generale, anche con controlli almeno quadrimestrali, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 14/1995, al quale si rinvia per la individuazione degli ulteriori compiti e facoltà.
 5. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto. Essi possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni è redatto il verbale a cura di uno dei componenti individuato dal Presidente con funzioni di segretario.
 7. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza. In tal caso, il Presidente deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza o teleconferenza ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano a tutti i partecipanti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione. A ciascun partecipante, inoltre, dovrà essere garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
- In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.

Parte IV – ORGANI DI GESTIONE

Art. 9 - Qualifica dirigenziale e funzioni

1. Alla Dirigenza sono attribuiti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni, compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile.
2. I dirigenti, in conformità di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché degli indirizzi dell'Amministratore unico e delle direttive del Direttore Generale, attuano gli obiettivi ed i programmi definiti e sono responsabili dell'andamento degli Uffici, dei compiti e delle risorse a loro assegnate.
3. Ordinamento, compiti, funzioni, responsabilità e trattamento economico e normativo della Dirigenza sono disciplinati secondo quanto previsto Legge Regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 10 - Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'ENAS è nominato secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti.

2. La durata dell'incarico, i compiti, le funzioni, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Organico dell'Ente previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 11 – Articolazione della struttura organizzativa, personale e dotazione organica

1. L'articolazione delle struttura organizzativa dell'ENAS, improntata ai principi di massima funzionalità e flessibilità nonché al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità di gestione, è definita in apposito Regolamento che determina, altresì, la pianta organica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 31/98 e sue modifiche ed integrazioni.

Il regolamento è adottato dall'Amministratore unico.

Art. 12 – Disciplina del personale

1. Al personale dell'ENAS si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998 e sue modifiche ed integrazioni e dal regolamento organico di cui al precedente art. 11.

Art. 13 – Rapporti sindacali

1. L'ENAS impronta la gestione dei rapporti sindacali al rispetto della massima chiarezza e collaborazione, garantendo l'informazione e la partecipazione delle rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dalla legge regionale 31/98 e sue modifiche ed integrazioni e dai contratti collettivi.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 14 – Disciplina

1. Il sistema contabile dell'ENAS è strutturato in conformità ai principi ed alle norme della legge di contabilità regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 – Il Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale e pluriennale di previsione deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il 15 ottobre e all'Amministratore unico, per la definitiva approvazione, entro 15 novembre di ciascun anno.

Art. 16 – Il Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori entro il mese di marzo e all'Amministratore unico, per la definitiva approvazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 17 – Procedure di ordinazione della spesa

1. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Direttore Generale, dal Direttore del Servizio competente in materia di finanza e contabilità e da un funzionario del medesimo Servizio per il riscontro di regolarità contabile.

Art. 18 – Servizio di tesoreria

1. Per l'affidamento del Servizio di tesoreria l'Ente potrà esercitare la facoltà prevista dall'art. 54, lett. d), della legge regionale 11/06 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO IV ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 19 – Disciplina

1. L'ENAS, in quanto ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, è sottoposto ai poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta Regionale, previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.

2. I regolamenti dell'Ente sono strutturati sulla base dei principi generali in tema di controlli previsti dalla legge regionale 31/98, dal D.Lvo 286/99 e dagli indirizzi della Giunta regionale e dell'Assessore competente per materia.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.

TITOLO V MODIFICHE E REVISIONI STATUTARIE

Art. 20 - Disciplina

1. La facoltà di presentare proposte di revisione o di modifica statutaria è esercitata dall'Amministratore unico.
2. Per gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 19/06, la delibera dell'Amministratore unico contenente la proposta di revisione o modifica dello Statuto è trasmessa all'Assessore Regionale competente in materia di lavori pubblici.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 – Attività amministrativa

1. L'Ente informa la propria attività al rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 1 della legge n. 241/1990, della legge regionale 40/90 e loro modifiche ed integrazioni, dalla Costituzione e dalle fonti comunitarie, rinviando all'adozione di appositi regolamenti la disciplina organica dei procedimenti amministrativi e dell'accesso agli atti.

Art. 22 – Potestà regolamentare

1. L'ENAS, previa ricognizione ed eventuale sostituzione od integrazione dei regolamenti già esistenti, adotterà i regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli che si rendessero necessari per la disciplina dell'attività dell'Ente, nei limiti consentiti dalla legge.
2. La potestà regolamentare compete all'Amministratore unico, sentite le strutture organizzative competenti per materie.

Art. 23 – Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente.
2. Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale.
3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto o, comunque, di successiva adozione per la disciplina della gestione, continuano ad applicarsi nelle relative materie le norme regolamentari già adottate dal soppresso Ente Autonomo del Flumendosa.

